SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 10

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 gennaio 2022 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2021.

**Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attvità economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l'art. 1, comma 196, il quale stabilisce che «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2021-2027»;

Visti, per quel che concerne l'ambito di applicazione della misura di cui al predetto art. 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020, l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale» nella parte in cui prevede che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici che «promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio, l'on. Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro Maria Rosaria Carfagna è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro Maria Rosaria Carfagna, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

*a)* «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*b)* «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

*Finalità*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.

Art. 3.

*Ripartizione del Fondo*

1. Le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati:

Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;

Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;

Consorzio per io sviluppo industriale Roma-Latina;

Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind;

Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;

Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti.

Art. 4.

*Attività agevolatili*

1. Le risorse del fondo, come indicate e ripartite all'art. 3, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile ove l'attività manifatturiera è svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica, l'avvio di nuove unità produttive.

3. Sono ammissibili i costi relativi a: acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli ambiti di cui al comma 2, nonché opere murarie e opere impiantistiche strumentali.

4. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, disciplina le modalità e i termini per la realizzazione dell' investimento.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

Art. 5.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali di cui all'art. 3, ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree.

2. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6:

*a)* essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;

b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Art. 6.

*Gestione delle risorse, modalità di accesso e rendicontazione*

1. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale sono stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale, ad esito dell'istruttoria, individua i beneficiari del contributo aventi titolo ed eroga le relative somme.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 all'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualità di legge.

Art. 7.

*Monitoraggio*

1. Il monitoraggio dei contributi è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il sostegno concesso ad ogni attività economica è identificato dal codice unico di progetto.

3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 8.

*Revoca del contributo*

1. Il contributo di cui all'art. 4 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato, parziale o irregolare utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio o i controlli di cui all'art. 7.

Art. 9.

*Riassegnazione delle risorse inutilizzate o revocate*

1. Le risorse rimaste inutilizzate all'esito della procedura di cui all'art. 6, nonché quelle recuperate ai sensi dell'art. 8, sono riassegnate al fondo, anche ai fini dell'eventuale scorrimento delle graduatorie approvate, nel rispetto, ove possibile, del criterio di riparto di cui all'art. 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
GAROFOLI

*Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale*
CARFAGNA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3019*

**22A00106**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 2022.

**Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052, tramite sindacato di collocamento.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che a tutt'oggi non sono state disposte emissioni;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager,* Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G, Intesa Sanpaolo S.p.a. e J.P. Morgan AG e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager,* al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla *«Offering Circular»* del 5 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 7.000 milioni di euro;

decorrenza: 12 gennaio 2022;

scadenza: 1° settembre 2052;

tasso di interesse: 2,15% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 12 gennaio 2022;

prezzo di emissione: 99,987;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° marzo 2022, sarà pari allo 0,28508% lordo, corrispondente a un periodo di quarantotto giorni su un semestre di centoottantuno giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2052, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'*«Offering Circular»* del 5 gennaio 2022.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager,* Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G, Intesa Sanpaolo S.p.a. e J.P. Morgan AG e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager,* secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 12 gennaio 2022 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 12 gennaio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2052 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

22A00103

DECRETO 11 gennaio 2022.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni del 14 gennaio 2022.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che a tutt'oggi non sono state regolate emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 gennaio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 13 gennaio 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 gennaio 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

*a)* per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

*b)* per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b).*

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

**22A00260**

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 gennaio 2022.

**Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati e, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Preso atto che in data 7 gennaio 2021 il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del *virus* di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto è il genotipo 2, attualmente circolante in Europa, e che successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel Comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel Comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'*export*;

Considerato che il giorno 7 gennaio 2022 è stato convocato il Gruppo operativo degli esperti di cui all'art. 43, par. 2, lettera d, *iii)* del regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 16 luglio 2021;

Visto il resoconto della predetta riunione del citato Gruppo operativo degli esperti, che ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona interessata sulla base dei criteri di cui all'art. 63 del regolamento (UE) 2020/687 nella quale, per contrastare la diffusione della malattia, attuare le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e individuare le ulteriori misure supplementari di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera *c)* del medesimo regolamento, nonché le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; in particolare ha evidenziato la necessità di sospendere in tutta la zona indicata l'attività venatoria e le altre attività all'aperto nelle zone in cui insistono i cinghiali selvatici per l'alto rischio di ulteriore diffusione, anche tenuto conto che la malattia è trasmissibile attraverso le movimentazioni di persone, veicoli e materiali contaminati;

Visto il verbale della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, convocata in data 10 gennaio 2021 che, preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti e tenuto conto delle richieste dei rappresentanti delle regioni interessate dalla zona individuata e di quelle limitrofe, ha collegialmente deliberato la definizione della zona e l'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di vietare l'attività venatoria e le altre attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle Forze di polizia nelle relative attività di vigilanza e controllo;

Visto il provvedimento del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, con il quale è stata istituita la zona come individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 63, par. 1 del regolamento (UE) 2020/687;

Considerato che, fino al caso confermato di Peste suina africana in un cinghiale nel Comune di Ovada della Provincia di Alessandria, l'Italia (esclusa la Sardegna) era indenne dalla suddetta malattia, e che pertanto è fondamentale porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio intra UE e alle esportazioni verso i Paesi terzi di suini e prodotti derivati;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto*

1. Nella zona stabilita in applicazione dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'art. 65, lettera *b)* del medesimo regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta.

2. Nella zona di cui al comma 1 sono altresì vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il *trekking*, il *mountain biking* e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali. I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del CEREP.

3. I servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga ai sensi dei commi 1 e 2, le istruzioni necessarie al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del *virus* della PSA dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa.

4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

Art. 2.

*Ulteriori misure*

1. Nell'ambito dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, sono individuate le ulteriori misure per contrastare la diffusione della malattia, da adottarsi con decreto del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono efficaci per sei mesi a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2022

*Il Ministro della salute*
SPERANZA

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 91*

**22A00300**

---

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il completamento della serie di vaccinazioni primarie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283, con la quale, tra l'altro, è stato previsto un apposito regime speciale per l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, ed è stato interdetto il traffico aereo dai suddetti Paesi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 297, con la quale, tra l'altro, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;

Vista la nota prot. n. 0002129 dell'11 gennaio 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria rappresenta che le restrizioni di viaggi in essere nei confronti dei citati Paesi dell'Africa meridionale non risultano ad oggi più giustificate da un razionale epidemiologico, tenuto conto anche dell'orientamento dell'UE, deciso all'interno dell'IPCR, di allentare le misure restrittive specifiche nei confronti dei Paesi Africani invitando gli Stati membri a fare altrettanto;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto altresì il documento di stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant of concern*) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia elaborato dall'Istituto superiore di sanità (indagine del 3 gennaio 2022), in cui: «In relazione alla più alta trasmissibilità della variante omicron anche nel nostro Paese si osserva, dai dati di questa indagine e relativa ai casi del 3 gennaio 2022, una prevalenza superiore all'80%»;

Ritenuto, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, di disporre, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, la cessazione dell'applicazione delle misure previste dalla citata ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021 e, conseguentemente, l'applicazione del regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, cessano di applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa.

2. In considerazione di quanto previsto al primo comma, a partire dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

*Il Ministro:* SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 97*

**22A00302**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2021.

**Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 38-*ter* del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone:

*a)* al comma 1, che «Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa»;

*b)* al comma 2, che «Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021»;

*c)* al comma 2-*bis*, che «Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società *benefit*. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente»;

Visto il comma 3, primo periodo, del citato art. 38-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2020»;

Visto il secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 38-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 511 del 22 febbraio 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 il quale dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 1997, n. 174, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del suddetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2007, n. 300 e successive modificazioni, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302 e successive modificazioni, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 376 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 18-*ter* del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Decreta:

## *Capo I*
## DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1.
### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

*a)* «decreto rilancio»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

*b)* «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

*c)* «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

*d)* «società *benefit*»: le imprese, di qualsiasi dimensione, di cui art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

*e)* «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

*f)* «regolamento *de minimis*»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attività svolta dalla società *benefit* beneficiaria.

Art. 2.

*Oggetto*

1. Al fine di promuovere e rafforzare il sistema delle società *benefit* nell'intero territorio nazionale, il presente decreto definisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38-*ter*, del decreto rilancio, le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 3 del medesimo art. 38-*ter* del decreto rilancio e, in particolare:

*a)* al Capo II sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-*ter*, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società *benefit*;

*b)* al Capo III sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-*ter*, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale.

Art. 3.

*Gestione degli interventi*

1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, fatte salve le attività di controllo di cui all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d'imposta di cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, che sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Gli oneri connessi alle attività di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse.

*Capo II*

CREDITO D'IMPOSTA PER LA COSTITUZIONE
O LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT

Art. 4.

*Risorse finanziarie*

1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 38-*ter*, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3, sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo è subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale.

Art. 5.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Capo le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 8:

*a)* sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese;

*b)* hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società *benefit*, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;

*c)* disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;

*d)* si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

*e)* non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

*Agevolazione concedibile*

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ai sensi del pertinente regolamento *de minimis*, nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.

Art. 7.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

*a)* le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;

*b)* le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società *benefit*.

2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Art. 8.

*Modalità di accesso all'agevolazione*

1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

2. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 7.

3. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

4. La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Art. 9.

*Procedura di concessione*

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis*.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro il limite della misura massima di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento *de minimis*, procede alla registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.

4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia.

5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Art. 10.

*Modalità di fruizione dell'agevolazione*

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, per l'anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, i dati di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 11.

*Cumulo*

1. L'agevolazione di cui al presente decreto può essere cumulata con altri aiuti a titolo di «*de minimis*», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.

2. L'agevolazione di cui al presente decreto è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 12.

*Trasmissione dei dati*

1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società *benefit* ammesse a fruire dell'agevolazio-

ne e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 14.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle società *benefit* che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 13.

*Controlli*

1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne dà comunicazione al Ministero.

Art. 14.

*Revoca dell'agevolazione*

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

*a)* venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

*b)* il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13;

*c)* venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 15.

*Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero*

1. In applicazione degli articoli 5-*bis*, comma 1 e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse.

Art. 16.

*Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario*

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo art. 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

*Capo III*

PROMOZIONE DELLE SOCIETÀ BENEFIT

Art. 17.

*Risorse finanziarie*

1. Per lo svolgimento di attività di promozione sul territorio nazionale delle società benefit sono destinate, ai sensi di quanto previsto 38-*ter*, comma 3, del decreto rilancio, risorse pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 18.

*Attività di promozione*

1. Per lo svolgimento dell'attività di promozione delle società *benefit*, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2. A tal fine,

Invitalia presenta al Ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno specifico piano delle attività di promozione, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali nonché iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

2. Il Ministero esamina il piano delle attività e lo approva entro dieci giorni dall'invio, fatta salva la possibilità di chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni allo stesso.

3. Con la convezione di cui all'art. 3, comma 2, sono disciplinate le modalità di rendicontazione dei costi connessi allo svolgimento delle attività di promozione di cui al presente Capo.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto medesimo.

2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 8, comma 3, è riportato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le società *benefit* relativamente all'intervento di cui al Capo II del presente decreto.

3. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al Capo II del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2021

*Il Ministro dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1107*

**22A00104**

DECRETO 29 dicembre 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Biosolar società cooperativa», in Massa.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale n. 306/2021 del 4 ottobre 2021, con la quale la società cooperativa «Biosolar - società cooperativa sociale», con sede in Massa (MS), codice fiscale n. 01298450451, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo Della Zoppa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 ottobre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Riccardo Della Zoppa dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banda datti del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata su sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Italiani, nato a Sarzana (SP) il 24 settembre 1960 (codice fiscale: TLNRRT60P24I449E), domiciliato in Carrara (MS), via Vico Fiaschi n. 71 c/o Novarino, in sostituzione del dott. Riccardo Della Zoppa, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00114**

---

DECRETO 29 dicembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Lignum Vitae società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza n. 25/2021 del 21 aprile 2021 del Tribunale di Arezzo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Lignum Vitae - cooperativa sociale di tipo A e B onlus in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Lignum Vitae - cooperativa sociale di tipo A e B onlus in liquidazione» con sede in Arezzo (codice fiscale n. 02294060518) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Gliatta, nato a Chiusi (SI) il 20 aprile 1962 (codice fiscale: GLTFNC62D20C662S), domiciliato in Cortona (AR), via Ipogeo n. 12.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00115**

---

DECRETO 29 dicembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Ariete società cooperativa edilizia», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza n. 5/2021 del 24 giugno 2021 del Tribunale di L'Aquila, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ariete società cooperativa edilizia»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ariete società cooperativa edilizia» con sede in L'Aquila (codice fiscale n. 01615400668) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Petracca, nato ad Avezzano (AQ) il 2 maggio 1980 (codice fiscale PTRGPP80E02A515K), ivi domiciliato, via V. Veneto n. 26/a.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

22A00116

DECRETO 29 dicembre 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «GL Costruzioni società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «GL Costruzioni società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 45.981,00, si riscontra una massa debitoria di euro 56.384,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 10.403,00;

Considerato che in data 9 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Considerato che la situazione patrimoniale della società cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2016 concreterebbe comunque una causa di scioglimento della società cooperativa medesima, con conseguente liquidazione;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella

banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GL Costruzioni società cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione GL Costruzioni soc. coop.», con sede in Alessandria (AL) (codice fiscale n. 02167760061) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale: SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi n. 18.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00117**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021.

**Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della città metropolitana di Genova.** (Delibera n. 60/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 56, recante «Fondo sviluppo e coesione - Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia», che destina, tra l'altro, alla città metropolitana di Genova l'importo di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 3 – PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 – PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1590-P del 29 settembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Genova, articolato nelle Tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Genova è pari a 110,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Genova sono state confermate le seguenti risorse:

110,00 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

0,00 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Genova, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12 - quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Genova.

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Genova, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 110 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020;

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 110,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 110,00 milioni di euro e lettera *b)* per 0,00 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella Tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Genova, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Genova responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 3 novembre 2021

*Il Ministro*
*delle infrastrutture e*
*della mobilità sostenibili*
*con funzioni di Presidente*
GIOVANNINI

*Il Segretario*
TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1804*

ALLEGATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**
**Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.**

| Ciclo di riferimento | Strumento di programmazione | Denominazione strumento attuativo | Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio |
|---|---|---|---|
| 2014-2020 | PATTO CITTA' DI GENOVA | NA | NA |

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.**

*Valori in milioni di euro*

| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse | Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006 | 2007-2013 | 2014-2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibera CIPE n. 56 del 01/12/2016 | PATTO CITTA' DI GENOVA | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| **[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)** | | | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **110,00** |
| **[B] Totale assegnazioni destinate a CIS** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]** | | | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **110,00** |
| **[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]** | | | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **110,00** |
| *Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242* | *[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi* | | *0,00* | *0,00* | *110,00* | *110,00* |
| | *[F1] Risorse di cui al comma 7.a* | | *0,00* | *0,00* | *110,00* | *110,00* |
| | *[F2] Risorse di cui al comma 7.b* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[G] Risorse per CIS* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[M] Totale risorse PSC [M = E + L]** | | | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **110,00** |
| *di cui: Articolazione per sezioni PSC* | *[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]* | | 0,00 | 0,00 | 110,00 | *110,00* |
| | *[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* |

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

## Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | Totale | di cui: CIS | di cui: Assegnazioni legge |
|---|---|---|---|
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 30,000 | *0,00* | *0,00* |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| 4 ENERGIA | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 35,599 | *0,00* | *0,00* |
| 6 CULTURA | 6,100 | *0,00* | *0,00* |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 9,990 | *0,00* | *0,00* |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 23,510 | *0,00* | *0,00* |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 4,701 | *0,00* | *0,00* |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,100 | *0,00* | *0,00* |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO | 0,000 | *0,00* | *0,00* |
| **Totale** | **110,00** | ***0,00*** | ***0,00*** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

## Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

*Valori in milioni di euro*

| Finalità di assegnazione | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1] | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2] | Risorse totali per sezioni speciali |
|---|---|---|---|
| Risorse da riprogrammazione ex art. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Nota Cabina di Regia del NA*

*Note:*

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

## Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

*Valori in milioni di euro*

| | 2000-2006 | | 2007-2013 | | 2014-2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Area tematica** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Totale** |
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 22,15 | 30,00 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 4,76 | 35,60 |
| 6 CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 5,15 | 23,50 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,45 | 4,70 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,50** | **42,50** | **110,00** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

22A00107

DECRETO 3 novembre 2021.

**Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Bologna.** (Delibera n. 64/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 75, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del piano operativo della Città metropolitana di Bologna e assegnazione risorse», che destina alla Città metropolitana di Bologna l'importo di 107 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate,

ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

*a)* gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale on. Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1729-P del 15 ottobre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità

della Città metropolitana di Bologna, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Bologna è pari a 107,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Bologna sono state confermate le seguenti risorse:

13,10 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

93,90 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Bologna, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Bologna.

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Bologna, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 107 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 107,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 13,10 milioni di euro e lettera *b)* per 93,90 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Bologna, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Bologna responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 3 novembre 2021

*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con funzioni di Presidente*
GIOVANNINI

*Il Segretario*
TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1777*

ALLEGATO

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**
**Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.**

| Ciclo di riferimento | Strumento di programmazione | Denominazione strumento attuativo | Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio |
|---|---|---|---|
| 2014-2020 | PATTO CITTÀ DI BOLOGNA | NA | NA |

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.**

*Valori in milioni di euro*

| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse | Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006 | 2007-2013 | 2014-2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delibera CIPE n. 75 del 08/08/2017 | PATTO CITTÀ DI BOLOGNA | 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| **[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)** | | | **0,00** | **0,00** | **107,00** | **107,00** |
| **[B] Totale assegnazioni destinate a CIS** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]** | | | **0,00** | **0,00** | **107,00** | **107,00** |
| **[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]** | | | **0,00** | **0,00** | **107,00** | **107,00** |
| *Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242* | *[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi* | | *0,00* | *0,00* | *107,00* | *107,00* |
| | *[F1] Risorse di cui al comma 7.a* | | *0,00* | *0,00* | *13,10* | *13,10* |
| | *[F2] Risorse di cui al comma 7.b* | | *0,00* | *0,00* | *93,90* | *93,90* |
| | *[G] Risorse per CIS* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **[M] Totale risorse PSC [M = E + L]** | | | **0,00** | **0,00** | **107,00** | **107,00** |
| *di cui: Articolazione per sezioni PSC* | *[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]* | | 0,00 | 0,00 | 107,00 | *107,00* |
| | *[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* |

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

*Valori in milioni di euro*

| Area tematica | Totale | di cui: CIS | di cui: Assegnazioni legge |
|---|---|---|---|
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 2,50 | *0,00* | *0,00* |
| 4 ENERGIA | 0,99 | *0,00* | *0,00* |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 1,75 | *0,00* | *0,00* |
| 6 CULTURA | 3,40 | *0,00* | *0,00* |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 37,66 | *0,00* | *0,00* |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 60,35 | *0,00* | *0,00* |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO | 0,35 | *0,00* | *0,00* |
| **Totale** | **107,00** | ***0,00*** | ***0,00*** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

*Valori in milioni di euro*

| Finalità di assegnazione | Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1] | Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2] | Risorse totali per sezioni speciali |
|---|---|---|---|
| Risorse da riprogrammazione ex art. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Note:*

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

**PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

*Valori in milioni di euro*

| | 2000-2006 | | 2007-2013 | | 2014-2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Area tematica** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Risorse relative a interventi in corso** | **Risorse relative a interventi completati[1]** | **Totale** |
| 1 RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 DIGITALIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 COMPETITIVITA' IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 4 ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,27 | 1,75 |
| 6 CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,40 | 3,40 |
| 7 TRASPORTI E MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | 37,66 |
| 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 LAVORO E OCCUPABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SOCIALE E SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,35 | 0,00 | 60,35 |
| 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104,35** | **2,65** | **107,00** |

*Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i*

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

**22A00108**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apixaban Mylan»

*Estratto determina n. 1508/2021 del 16 dicembre 2021*

Medicinale: APIXABAN MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Apixaban Mylan (apixaban)» nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518018 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518020 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518032 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518044 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518057 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518069 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518071 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518083 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518095 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518107 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518119 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518121 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518133 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518145 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518158 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518160 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518172 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518184 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518196 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518208 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518210 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518222 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518234 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518246 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518259 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518261 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518273 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518285 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518297 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518309 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518311 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 168x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518323 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049518335 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518347 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518350 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049518362 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di apixaban;

eccipienti:

nucleo della compressa

lattosio

cellulosa microcristallina (E460)

croscarmellosa sodica

sodio laurilsolfato

magnesio stearato (E470b);

film di rivestimento

lattosio monoidrato

ipromellosa (E464)

biossido di titanio (E171)

triacetina

ossido di ferro giallo (E172).

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di apixaban;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio

cellulosa microcristallina (E460)

croscarmellosa sodica

sodio laurilsolfato

magnesio stearato (E470b);

film di rivestimento:

lattosio monoidrato

ipromellosa (E464);

biossido di titanio (E171)

triacetina

Ossido di ferro rosso (E172).

Produttore/i del prodotto finito:

rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin

Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlanda;

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe

Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen 61352

Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Apixaban Mylan 2,5 mg

Prevenzione degli eventi tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio.

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II).

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili).

Apixaban Mylan 5 mg

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), età ≥ 75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II).

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti (vedere paragrafo 4.4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Apixaban Mylan (apixaban)» è la seguente:

«Apixaban Mylan» 2,5 mg:

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 049518018, 049518020, 049518032, 049518044, 049518057, 049518069, 049518083, 049518095, 049518107, 049518119, 049518121, 049518133, 049518158 e 049518160: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 049518071, 049518145 e 049518172: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

«Apixaban Mylan» 5 mg:

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 049518184, 049518196, 049518208, 049518210, 049518222, 049518234, 049518246, 049518261, 049518273, 049518285, 049518297, 049518309, 049518311, 049518323, 049518347 e 049518350: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 049518259, 049518335 e 049518362: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il rassunto delle cratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00109**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Grindeks»

*Estratto determina n. 1511/2021 del 16 dicembre 2021*

Medicinale: LENALIDOMIDE GRINDEKS.

Titolare A.I.C.: AS Grindeks.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)» nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: AS Grindeks.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360011 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360023 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360035 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360047 (in base 10);

«7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360050 (in base 10);

«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360062 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360074 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360086 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360098 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360100 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360112 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360124 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360136 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC - A.I.C. n. 049360148 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Composizione:

principio attivo:

«Lenalidomide Grindeks» 2,5 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 2,5 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro).

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 19,68 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 5 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 5 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 39,37 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 7,5 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 7,5 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 59,05 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 10 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 10 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 78,74 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 15 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 15 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 118,10 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 20 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 20 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 157,47 mg di lattosio (come lattosio anidro).

«Lenalidomide Grindeks» 25 mg capsule rigide

ogni capsula contiene 25 mg di lenalidomide (come lenalidomide ammonio cloruro);

eccipiente con effetti noti:

ogni capsula contiene 196,84 mg di lattosio (come lattosio anidro);

eccipienti:

contenuto della capsula:

lattosio

cellulosa microcristallina (E 460 (i))

sodio croscarmelloso (E 468)

magnesio stearato (E 470b);

rivestimento della capsula:

«Lenalidomide Grindeks» 2,5 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

blu brillante FCF - Blu FD&C E133

ossido di ferro giallo E172

«Lenalidomide Grindeks» 5 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

«Lenalidomide Grindeks» 7,5 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

ossido di ferro giallo E172

«Lenalidomide Grindeks» 10 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

ossido di ferro giallo E172

blu brillante FCF - Blu FD&C E133

«Lenalidomide Grindeks» 15 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

blu brillante FCF - Blu FD&C E133

«Lenalidomide Grindeks» 20 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

blu brillante FCF - Blu FD&C E133

ossido di ferro giallo E172

«Lenalidomide Grindeks» 25 mg capsule rigide

biossido di titanio E171

gelatina

inchiostro della dicitura

gommalacca (E904)

glicole propilenico (E1520)

ossido di ferro nero (E172)

potassio idrossido (E525)

soluzione concentrata di ammoniaca (E527).

Produttore/i del prodotto finito:

rilascio dei lotti:

AS Grindeks

Krustpils Iela 53

Riga, LV-1057

Latvia.

Indicazioni terapeutiche:

mieloma multiplo:

«Lenalidomide Grindeks», come monoterapia, è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo (MM) di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;

«Lenalidomide Grindeks», in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto;

«Lenalidomide Grindeks», in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo ed internista (RNRL).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00110**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticagrelor Krka»

*Estratto determina n. 1513/2021 del 16 dicembre 2021*

Medicinale: TICAGRELOR KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Ticagrelor Krka (ticagrelor)» nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405017 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405029 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405031 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405043 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405056 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405068 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405070 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405082 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048405094 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

«Ticagrelor Krka» 60 mg compresse rivestite con film;
principio attivo 60 mg di ticagrelor;
eccipienti:
nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina (E460)
calcio idrogeno fosfato diidrato (E341)
ipromellosa 2910 (E464)
croscarmellosa sodica (E468)
magnesio stearato (E470b)
rivestimento della compressa:
ipromellosa (E464)
titanio diossido (E171)
talco (E553b)
propilene glicole (E1520)
ossido di ferro rosso (E172)
ossido di ferro nero (E172);

«Ticagrelor Krka» 90 mg compresse rivestite con film
principio attivo 90 mg di ticagrelor
eccipienti:
nucleo della compressa:
cellulosa microcristallina (E460);
calcio idrogeno fosfato diidrato (E341)
ipromellosa 2910 (E464)
croscarmellosa sodica (E468)
magnesio stearato (E470b)
rivestimento della compressa:
ipromellosa (E464)
titanio diossido (E171)
talco (E553b)
propilene glicole (E1520)
ossido di ferro giallo (E172).

Produttore/i del prodotto finito:
rilascio dei lotti:
Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: «Ticagrelor Krka», in co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con:

sindrome coronarica acuta (SCA) o

storia di infarto miocardico (IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ticagrelor Krka (ticagrelor)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00111**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiotropio Zentiva»

*Estratto determina n. 1538/2021 del 16 dicembre 2021*

Medicinale: TIOTROPIO ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Tiotropio Zentiva» (tiotropio) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria con inalatore – A.I.C. n. 048339016 (in base 10);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria con inalatore – A.I.C. n. 048339028 (in base 10);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria con inalatore – A.I.C. n. 048339030 (in base 10);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 048339042 (in base 10);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 048339055 (in base 10);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/PET/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 048339067 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura del blister:

utilizzare la capsula immediatamente dopo l'apertura del blister.

Inalatore: eliminare l'inalatore dopo sei mesi dal primo utilizzo.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: ogni capsula contiene 18 microgrammi di tiotropio (come tiotropio bromuro). La dose erogata (la dose che viene rilasciata dal boccaglio dell'inalatore) è di 10 microgrammi di tiotropio;

eccipienti: ogni capsula contiene 5,2 milligrammi di lattosio.

Produttore/i del prodotto finito

Rilascio dei lotti:

Helm AG - Nordkanalstrasse 28 - 20097, Hammerbrook, Hamburg - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Tiotropio Zentiva» è indicato per la terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Pet/Al divisibile per dose unitaria con inalatore – A.I.C. n. 048339016 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 21,00 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 39,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tiotropio Zentiva» (tiotropio) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tiotropio Zentiva» (tiotropio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00112**

## Rettifica della determina n. 617 del 1° giugno 2021 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Fingolimod Sun».

*Estratto determina n. 1639/2021 del 27 dicembre 2021*

È rettificata la determina n. 617 del 1° giugno 2021 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e il regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali del medicinale FINGOLIMOD SUN, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 15 giugno 2021, nei termini che seguono.

Dove è scritto:

confezioni:

«0,5 capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708010 (in base 10);

«0,5 capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708022 (in base 10);

«0,5 capsule rigide» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al -Al - A.I.C. n. 048708034 (in base 10);

«0,5 capsule rigide» 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708046 (in base 10);

leggasi:

confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708010 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708022 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708034 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048708046 (in base 10).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00113**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Hexal»

*Estratto determina AAM/PPA n. 960/2021 del 29 dicembre 2021*

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), aggiunta e modifica di informazioni di sicurezza in accordo ai più recenti dati scientifici del prodotto Klacid LA 500 mg compresse a rilascio modificato;

tipo IB C.I.3.a), adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla procedura PSUSA/00002669/201612.

Modifica dei paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Adeguamento alla versione corrente del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale CLARITROMICINA HEXAL nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

037833035 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037833112 - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037833047 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

037833050 - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037833062 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

037833074 - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

037833086 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037833098 - «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037833100 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

037833011 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

037833023 - «250 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

037833136 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037833252 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037833148 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

037833151 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037833264 - «500 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/AL;

037833163 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

037833175 - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

037833187 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037833199 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

037833201 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037833213 - «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

037833225 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037833237 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

037833249 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

037833124 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VC2/2019/379; C1B/2018/1057.

Numeri procedure: NL/H/1649/001-002/II/047; NL/H/1649/001-002/IB/043.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00118**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Sandoz Gmbh».

*Estratto determina AAM/PPA n. 961/2021 del 29 dicembre 2021*

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), aggiunta e modifica di informazioni di sicurezza in accordo ai più recenti dati scientifici del prodotto Klacid LA 500 mg compresse a rilascio modificato, datati aprile 2019 (procedura IE/H/0150). Adeguamento alla linea guida eccipienti;

tipo IB C.I.3.a), adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla procedura PSUSA/00000788/201704;

tipo IB C.I.3.a), adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla procedura PSUSA/00002669/201612.

Modifica dei paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento alla versione corrente del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale CLARITROMICINA SANDOZ GMBH nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

041557051 - «25 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 100 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557101 - «25 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 120 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557012 - «25 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 50 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557024 - «25 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 60 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557048 - «25 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 80 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557099 - «50 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 100 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557063 - «50 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 50 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557075 - «50 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 60 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore;

041557087 - «50 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone HDPE 80 ml con siringa dosatrice e cucchiaio dosatore.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: NL/H/2099/001-002/II/016, NL/H/2099/001-002/IB/013, NL/H/2099/001-002/IB/014.

Codici pratiche: VC2/2019/378-C1B/2018/663-C1B/2018/1058.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00119**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitrofurantoina Mylan Pharma».

*Estratto determina AAM/PPA n. 963/2021 del 29 dicembre 2021*

Si autorizzano le seguenti due variazioni di tipo IB, B.II.e.1.b).1 e B.II.e.5.a.2 per l'immissione in commercio del medicinale NITROFURANTOINA MYLAN PHARMA (A.I.C. n. 049458) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: nitrofurantoina.

A.I.C. n. 049458058 - «50 mg capsule rigide» 500 capsule in flacone HDPE, A.I.C. base 32 1H5BWB.

A.I.C. n. 049458060 - «100 mg capsule rigide» 500 capsule in flacone HDPE, A.I.C. base 32 1H5BWD.

Codice pratica: C1B/2021/1538.

Numero procedura: NL/H/4849/001-002/IB/002/G.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice SIS 2322).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C nn».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP».

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00120**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione del dirigente Area IV «Promozione economica - regolazione e tutela del mercato» n. 544 del 28 dicembre 2021, la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla scrivente camera di commercio e che i punzoni legali posseduti dalle stesse sono ritirati.

1. Impresa societaria «Fashion Gold S.r.l.», con sede in Salerno (SA) alla via Casale n. 21, C.F.: 04148430657, titolare del marchio identificativo 8SA.

**22A00105**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-010) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.